


IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



L'ISTITUTO – LO SCOPO:

↳ L'agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni

↳ Se il contribuente accetta si obbliga a dichiarare il reddito «concordato» per 2 anni, versare le relative imposte ed ha diritto ad un regime premiale



PERCORSO:

AMBITO
APPLICATIVO:

REQUISITI
SOGGETTIVI/OGGETTIVI

PROCEDURA ED EFFETTI

CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA

VALUTAZIONE/ANALISI CONVENIENZA



CHI PUO' ADERIRE:

↳ Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità

↳ contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime **forfettario**
(ATTENZIONE: CONCORDATO IN PROVA PER 1 ANNO)



REQUISITI:

Nell'anno precedente a quello cui si riferisce la proposta:

Soggetti ISA →

~~devono aver avuto un punteggio ISA pari ad 8 (anche tramite adeguamento - compriamo il concordato) - **REQUISITO IN FASE DI REVISIONE**~~

Forfettari →

esclusi quelli che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta che precede quello a cui si riferisce la proposta

Requisiti comuni →

no debiti tributari o contributivi di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). Eventuali debiti possono essere estinti nei termini di **adesione** della proposta

E' la platea corretta?

CAUSE DI ESCLUSIONE:

- Omesse dichiarazioni nei 3 periodi d'imposta che precedono quello del concordato (valide le tardive)
- Condanna negli ultimi 3 anni per reati fiscali, false comunicazioni sociali, riciclaggio/autoriciclaggio

Escluso accesso se nella dichiarazione dei redditi ci sono dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (quadro RS forfettari?) – art 9 c.4

IL CALENDARIO (REVISIONATO):

A REGIME

→ **15 MARZO:** data messa a disposizione dei programmi informatici per inviare istanza di adesione (*tema dei dati provvedimento: ISA? ISA ridotti?*)

→ **20 GIUGNO:** termine ultimo per inviare richiesta da parte del contribuente

→ **30 GIUGNO:** termine ultimo per aderire alla proposta

L'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DEVE DARE
RISPOSTA
ENTRO 5
GIORNI
DALL'INVIO DEI
DATI

PRIMO ANNO

→ **ENTRO APRILE:** data messa a disposizione dei programmi informatici per inviare istanza di adesione

→ **20 LUGLIO:** termine ultimo per inviare richiesta da parte del contribuente

→ **31 LUGLIO:** termine ultimo per aderire alla proposta (tema 0,4%)

IL CALENDARIO:

SOLO PER IL 2024

- **15 GIUGNO:** data messa a disposizione dei programmi informatici per inviare istanza di adesione (*tema dei dati provvedimento: ISA? ISA ridotti?*)
- **15 OTTOBRE:** termine ultimo elaborare (modalità fai-da-te) ed trasmettere accettazione proposta
- **30 NOVEMBRE:** termine ultimo per aderire alla proposta e versare l'acconto da concordato (restano fermi i termini di versamento ordinari – saldo e primo acconto)

IL CALENDARIO:

DAL 2025

- **15 APRILE:** data messa a disposizione dei programmi informatici per inviare istanza di adesione (*tema dei dati provvedimento: ISA? ISA ridotti?*)
- **30 GIUGNO:** termine ultimo elaborare (modalità fai-da-te), trasmettere accettazione proposta e pagare gli acconti da concordato

DETERMINAZIONE REDDITO IMPRESA POST ACCETTAZIONE:

REDDITO CONCORDATO

+/-
saldo netto tra plusvalenze/minus.,
sopravvenienze (att. e pass.) e redditi derivanti
da soc. di persone e associazioni

-

Perdite fiscali pregresse

=

Reddito imponibile (non minore di 2 mila euro)



DETERMINAZIONE REDDITO LAV. AUTONOMO POST ACCETTAZIONE:

REDDITO CONCORDATO

+/-

saldo netto tra plusvalenze/minus. e redditi derivanti da soc. di persone e associazioni



-


Perdite fiscali pregresse

=

Reddito imponibile (non minore di 2 mila euro)



EFFETTI ACCETTAZIONE PROPOSTA 1/2:



- ↳ Obbligo di dichiarare il reddito concordato nel biennio (in caso di soggetti in trasparenza o ass. prof. il vincolo a cascata ricade sui soci/associati)
- ↳ No impatto ai fini iva (*attenzione effetto forfettari*)
- ↳ Reddito reale non rileva ai fini delle imposte e contributi (*attenzione resta valido però per il rinnovo del CPB*)
- ↳ Paracadute in caso di contrazioni 60% del reddito concordato vs effettivo (*in caso eventi eccezionali – non è automatico*)

EFFETTI ACCETTAZIONE PROPOSTA 2/2:

↳ Restano obblighi contabili/dichiarativi (isa compresi)

↳ Acconto da concordato sempre anticipato – **2024 A CONGUAGLIO**

↳ Si accede al regime premiale (comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

↳ Niente accertamenti analitici e induttivi per i periodi d'imposta del concordato (**salvo non ricorrano cause di decadenza**) art 34



ANALISI REGIME PREMIALE

- L'esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo entro 50 mila € IVA e per un importo entro 20 mila € dirette
- L'esonero visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA entro i 50 mila €
- L'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento



ISA 8
(o ISA 8,5 media biennio)

ISA 8,5
(o ISA 9 media biennio)



L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

- L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative
- L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato



ISA 8,5
(o ISA 9 media biennio)

IL RINNOVO DEL CONCORDATO:



↳ In presenza dei requisiti ed in assenza delle cause di esclusione nuova proposta agenzia (non chiaro se automatica o va fatta istanza) per biennio

~~↳ Possibile adeguamento in corso biennio per accedere al concordato e l'iva da adeguamento SI
VERSA~~

DECADENZA CONCORDATO

Nei periodi di imposta oggetto del concordato, o in **quello precedente**, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati

Presentazione dichiarazioni integrative che modificano redditi presi in considerazione per formulare proposta CPB

Risultano reati tributari, false comunicazioni sociali o riciclaggio

Omesso versamento imposte da concordato



DECADENZA CONCORDATO

Altre violazioni di non lieve entità in fase di accertamento:

- ➔ Reati fiscali nel periodo del cpb e 3 precedenti
- ➔ Errata compilazione ISA in misura tale da determinare reddito inferiore del 30% a quello del CPB
- ➔ Omessa dichiarazione
- ➔ Violazione obblighi emissione/registrazione documenti iva (3 volte)
- ➔ Omissione doc. contabili in fase di verifica
- ➔ Omissione o manomissione registratori telematici cassa



CESSAZIONE CONCORDATO

Nel corso biennio concordatario il contribuente:

→ cessa l'attività

→ modifica dell'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente quello del biennio

ATTENZIONE SI DISENNESCA SE LA NUOVA:

- Per i forfettari ha stesso coefficiente di redditività
- Per gli ISA medesimo indice di affidabilità



VALUTAZIONE CONVENIENZA:

↳ LA SCOMMESSA DEL REDDITO

↳ IL COSTO DELL'ADESIONE (ESTINZIONE CARICHI E INCREMENTO REDDITO ADE)

↳ LA PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI (quelle che incidono sul reddito – deduzioni maggiorate)

↳ IL REGIME PREMIALE

↳ INTERAZIONE SPLAFONAMENTO FORFETTARIO (ancora da capire)



IL DLGS ADEMPIMENTI



TRE AREE PRINCIPALI DI INTERVENTI:

→ Calendario fiscale

→ Modello 730 (precompilato compreso)

→ Interventi vari



CAMBIA IL CALENDARIO FISCALE

- ↳ Cambia il termine di trasmissione dei modelli (anche la messa a disposizione)
- ↳ Si aggiunge una rata alla dilazione di saldo e l'acconto (allineamento pagamenti)
- ↳ Vengono sospesi gli invii degli avvisi bonari ad agosto e dicembre
- ↳ Stabilizzato l'invio semestrale dei dati al portale tessera sanitaria



1) IL TERMINE DI TRASMISSIONE DEI MODELLI

- Il termine di trasmissione modelli redditi (PF, SC, SP) ed IRAP viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre (**IN FASE DI REVISIONE – AL 15 OTTOBRE**)
- Per soggetti IRES il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (non solari)

Viene modificato art.2 commi 1 e 2 del dpr322/1998



SI RITORNA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2018

L'INIZIO DEI PERIODO DI INVIO



Dal 2025 le dichiarazioni potranno essere presentate dal 1 aprile di ogni anno




Le precompilate sempre restano al 30 aprile (la disponibilità e l'invio in data successiva)



2) GLI INTERVENTI SUI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (GIÀ DAL 2023)

Viene aggiunta una ulteriore rata per pagare il saldo e acconto imposte (il 16 dicembre)

Viene eliminata la differenziazione dei termini di pagamento a rate di saldo e l'acconto tra p.iva e senza p.iva (unificazione al 16 del mese)



Manca allineamento misura acconti

LA SITUAZIONE ATTUALE

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	31 luglio	0,33	31 luglio	0,00
3 ^a	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4 ^a	2 ottobre	0,99	2 ottobre	0,66
5 ^a	31 ottobre	1,32	31 ottobre	0,99
6 ^a	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti **titolari di partita IVA** possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il **30 giugno 2023**, ovvero entro il 31 luglio 2023 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3 ^a	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4 ^a	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

3) LA SOSPENSIONE DELL'INVIO DI AVVISI E COMPLIANCE AD AGOSTO E DICEMBRE

Stop all'invio (salvo casi di indifferibilità ed urgenza) dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre di una serie di atti emessi dell'agenzia delle entrate



QUALI ATTI?

comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;


inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



4) STABILIZZAZIONE SEMESTRALE INVIO SPESE SANITARIE AL PORTALE TS

Spese primo semestre entro il 30 settembre e secondo semestre il 31 gennaio (altrimenti invio mensile dal 1/1/2024)

Manca revisione impianto sanzionatorio vessatorio con 100 euro per documento errato/omesso



LE NOVITÀ SUL PRECOMPILATO (?)

↳ Nuova modalità di compilazione semplificata non più basata sui campi del modello dichiarativo (**c'è già la procedura guidata**)

↳ Dal 2024 la precompilata sarà messa a disposizione delle partite iva (**i dati delle tax expenditures già lo sono**)



LE NOVITÀ SUL 730 IN GENERALE (PRECOMPILATO COMPRESO)

↳ Modello ampliato per dichiarare redditi di natura finanziaria e attività estere prima escluse

↳ Utilizzabile la modalità «senza sostituto» anche dai soggetti con un sostituto



MODELLO AMPLIATO CON REDDITI ORA SOLO DICHIARABILI NEL PF

QUADRO RM



(liquid. IVIE, IVAFE, interessi obbligazioni senza sostitutiva, riv. Terreni)

QUADRO RT



(plusv. partecipazioni qualificate e non)

MODULO RW



(monitoraggio attività detenute all'estero)

INTERVENTI VARI 1/2:

1. F24 sperimentale per abolizione 770 (alle imprese con meno di 5 dipendenti)
2. Delega semplificata per accesso AdE e AdER
3. Eliminazione CU forfettari (???)
4. F24 invio massivo (per ricorrenti) e pagabili anche mediante pagoPA



ELIMINAZIONE CU FORFETTARI



A tale proposito, si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede il venire meno dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2024, per i forfettari e per i soggetti in regime fiscale di vantaggio; dai dati contenuti nella fattura, trasmessi telematicamente, sarà pertanto possibile per l'amministrazione finanziaria ottenere le informazioni reddituali.

INTERVENTI VARI 2/2:

5. Mantenimento benefici per crediti non esposti in RU (non retroattiva – vale dal 2023)

6. Riduzione dati da inviare per ISA

7. Possibilità comunicare cessazione incarico da parte del depositario delle scritture contabili



Statuto del Contribuente

**DLGS 219 DEL 2023
NUOVE PROCEDURE DAL 18
GENNAIO 2024**



CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

**ARTICOLO 6-BIS
PRINCIPIO GENERALE**



PROCEDURA

**TUTTI GLI ATTI AUTONOMAMENTE
IMPUGNABILI**

**CONTRADDITTORIO PREVENTIVO A PENA DI
ANNULLABILITA'**

INFORMATO

EFFETTIVO

**ABROGAZIONE "TERMINE
DILATORIO" ART. 12, COMMA 7**



ESCLUSIONI

ATTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA

ATTI AUTOMATIZZATI O SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATI DI PRONTA LIQUIDAZIONE E DI CONTROLLO FORMALE (RIF. DM)

**CASI DI FONDATO PERICOLO PER
LA RISCOSSIONE**



1) PROCEDURA FORMALE

NOTIFICA SCHEMA DI ATTO

ASSEGNAZIONE TERMINE NON
INFERIORE A 60 GIORNI

CONTRODEDUZIONI

FASCICOLO



2) PROCEDURA FORMALE

MOTIVAZIONE RAFFORZATA

L'ADE DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE LE
OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE E
RIPORTARE IN MOTIVAZIONE I MOTIVI DEL
MANCATO ACCOGLIMENTO



PROROGA TERMINI

Se scadenza termine assegnato successiva al termine di decadenza ovvero decorrono meno di 120 giorni

Proroga termine di decadenza al 120esimo giorno successivo alla scadenza del termine assegnato



NUOVA AUTOTUTELA

**ARTICOLO 10-QUATER
OBBLIGATORIA E CON OBBLIGO DI
RISPOSTA**



ABROGAZIONE VECCHIA PROCEDURA

SOSTITUZIONE INTEGRALE
ARTICOLO 2_QUATER DL 564/1994 E DM 37/1997

**AUTOTUTELA
OBBLIGATORIA
10-QUATER**

**AUTOTUTELA
FACOLTATIVA
10-QUINQUIES**



AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

OBBLIGO IN CASI DI MANIFESTA ILLEGITTIMITA'
NON E' NECESSARIA L'ISTANZA DI PARTE

**ANNULLAMENTO
DELL'ATTO DI
IMPOSIZIONE**

**RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE**

**NB: ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO
E PER ATTI DEFINITIVI**



AMBITO DI APPLICAZIONE

ELENCAZIONE TASSATIVA

ERRORE DI PERSONA

ERRORE INDIVIDUAZIONE TRIBUTO

ERRORE DI CALCOLO

ERRORE SUL PRESUPPOSTO

ERRORE MATERIALE FACILMENTE
RICONOSCIBILE

MANCATA CONSIDERAZIONE
PAGAMENTI

MANCANZA DOCUMENTAZIONE, SANATA NEI TERMINI DI DECADENZA OVE PREVISTI

ESCLUSIONI

ESCLUSA IN CASO DI GIUDIZIO FAVOREVOLE
ALL'ADE PASSATO IN GIUDICATO



***DECORSO UN ANNO DALLA
DEFINITIVITA' DELL'ATTO PER
MANCATA IMPUGNAZIONE***




AUTOTUTELA FACOLTATIVA

AZIONE DISCREZIONALE

**ANNULLAMENTO
DELL'ATTO DI
IMPOSIZIONE**

**RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE**

**NB: ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO
E PER ATTI DEFINITIVI**



AZIONE DI RESPONSABILITÀ

**Articolo 1, comma 1, Legge n. 20
del 1994**

IN CASO DI ESERCIZIO E' LIMITATA AI
CASI DI DOLO



Adempimenti di inizio anno


CHIUSURA DEI CONTI

VERSO LA FLAT TAX INCREMENTALE



NORMATIVA ART. 1 L 197/2022

Comma 55: "Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare".



NORMATIVA ART. 1 L 197/2022

Comma 56: "Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.

57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56".



NORMATIVA



↳ **Ambito di applicazione** 2023 (non rileva ai fini dell'acconto 2024)

↳ **Beneficiari:** i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario (tranne fuoriusciti del 2023)

↳ **Oggetto dell'agevolazione:** in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali del 15 % (rileva ai fini delle agevolazioni)

↳ **Base imponibile** (max 40.000 €): differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento del reddito più alto del triennio

AMBITO SOGGETTIVO IMPRESA


Persone fisiche,
titolari di reddito
d'impresa Art.
55 TUIR

Tutti i regimi contabili,
escluso il forfettario
nel 2023

*Anche gli imprenditori agricoli, se
producono reddito d'impresa



AMBITO SOGGETTIVO



Non è sufficiente essere titolari di reddito d'impresa

**Prodotto in forma individuale
(quadro RG, RF, RD)*



SI

*Prodotto in forma collettiva
(Quadro H)*



NO

AMBITO SOGGETTIVO

Impresa familiare e coniugale

Ammissa se gestita in forma non societaria

Applicabile limitatamente al solo titolare



AMBITO SOGGETTI LAVORO AUTONOMO



Persone fisiche,
titolari di reddito
di lavoro
autonomo Art. 53,
c.1, TUIR

Tutti i regimi contabili,
escluso il forfettario
nel 2023

*La Circolare 18/E/2023 esclude gli altri redditi
di lavoro autonomo (es. diritti d'autore)

AMBITO SOGGETTIVO LAVORO AUTONOMO

Non è sufficiente essere titolari di reddito di lavoro autonomo

*Prodotto in forma individuale
(quadro RE)*



SI

*Prodotto in forma collettiva
(Quadro H)*



NO

AMBITO SOGGETTIVO

1.2. Redditi esclusi dal beneficio

Si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:

- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR^{7 8};
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR⁹;
- i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.

AMBITO OGGETTIVO

Triennio di riferimento
2020-2021-2022




Non possono beneficiare i contribuenti che hanno iniziato nel 2023. Devono aver conseguito il reddito per almeno un intero anno nell'ambito del triennio.



AMBITO OGGETTIVO

***Vanno considerati i redditi indicati
in RG, RF, RE, *LM, RD***



In caso di perdita il reddito è pari a zero. I redditi vanno considerati al netto delle perdite scomputabili.




In caso di avvio successivo al 1/1/2020 è necessario ragguagliare il reddito all'anno.



Esempi

*CALCOLI E RAPPRESENTAZIONE NEL
MODELLO REDDITI*



REDDITO COMPLESSIVO 2023 = 130.000 €

Anno	Redditi d'impresa - lavoro autonomo rilevanti	Altri redditi
2020	40.000,00 €	
2021	50.000,00 €	
2022	70.000,00 €	
2023	85.000,00 €	45.000,00 €

IRPEF = 118.500 €

Calcolo	
Reddito 2023	85.000,00 €
Reddito 2022	70.000,00 €
Base imponibile lorda	15.000,00 €
Franchigia 5% su Reddito 2022	3.500,00 €
Base imponibile netta (max 40.000 €)	11.500,00 €

FLAT TAX = 11.500 €

REDDITI 2024 - BOZZA

SEZIONE II Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55- 57, legge n. 197 del 2022)		2020	2021	2022	Maggior reddito incrementato
LM12	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente	1 40.000 ,00	2 50.000 ,00	3 70.000 ,00	4 73.500 ,00
LM13	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023	1 85.000 ,00	IMPRESA FAMILIARE		
			2 Quota possesso titolare %	di cui reddito intera impresa familiare	3 ,00
LM14	Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva	1 Incremento reddituale lordo (LM13 col. 1 - LM12 col. 4) 11.500 ,00	2 Incremento agevolabile 11.500 ,00		
LM15	Imposta sostitutiva dovuta	(1,5% dell'importo di LM14, col. 2) 1.725 ,00			

LM12 Colonna 4

== reddito più alto del triennio incrementato della franchigia

LM13 Colonna 1

== somma dei redditi di lavoro autonomo e impresa del 2023

RILEVANZA DELLE PERDITE

Nel caso in cui il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla “*flat tax* incrementale”, la **perdita è da ritenersi irrilevante.** La

differenza, a tassazione ordinaria. Nell'ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell'anno 2023 (non di più), sempre nei limiti di 40.000 euro (analogamente a quanto risulterebbe nel caso in cui il parametro di confronto fosse pari a zero).

REDDITO COMPLESSIVO 2023 = 130.000 €

Anno	Redditi d'impresa - lavoro autonomo rilevanti	Altri redditi
2020	0,00 €	
2021	0,00 €	
2022	0,00 €	
2023	85.000,00 €	45.000,00 €

Calcolo	
Reddito 2023	85.000,00 €
Reddito 2022	0,00 €
Base imponibile lorda	85.000,00 €
Franchigia 5% su Reddito 2022	0,00 €
Base imponibile netta (max 40.000 €)	40.000,00 €

IRPEF = 90.000 €

FLAT TAX = 40.000 €

IMPRESA FAMILIARE/CONIUGALE

Con riferimento all'impresa familiare e all'azienda coniugale, attesa la natura unitaria delle stesse, si precisa, inoltre, che l'incremento di reddito (ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale in esame) deve essere calcolato prendendo in considerazione **l'intero reddito conseguito dall'impresa nel 2023** (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell'effettivo incremento reddituale. Resta fermo che l'imposta sostitutiva **trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di** **reddito attribuita all'imprenditore.**

IMPRESA FAMILIARE – REDDITO 130.000 €

Anno	Redditi impresa familiare	Quota titolare
2020	90.000,00 €	
2021	50.000,00 €	
2022	100.000,00 €	
2023	130.000,00 €	51%

Calcolo	
Reddito 2023	130.000,00 €
Reddito 2022	100.000,00 €
Base imponibile lorda	30.000,00 €
Franchigia 5% su Reddito 2022	5.000,00 €
Base imponibile netta (max 40.000 €)	25.000,00 €

QUOTA TITOLARE 66.300 €

IRPEF = 53.550 €

FLAT TAX = 12.750 €
(51% di 25.000 €)

REDDITI 2024 - BOZZA

SEZIONE II Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55- 57, legge n. 197 del 2022)		2020		2021		2022		Maggior reddito incrementato	
		1		2		3		4	
LM12	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente	1	90.000,00	2	50.000,00	3	100.000,00	4	105.000,00
LM13	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023	1	130.000,00	2	Quota possesso titolare 51 %	3	di cui reddito intera impresa familiare	3	66.300,00
LM14	Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva	1	Incremento reddituale lordo (LM13 col. 1 - LM12 col. 4) 25.000,00	2	Incremento agevolabile 12.750,00				
LM15	Imposta sostitutiva dovuta		(15% dell'importo di LM14, col. 2) 12.750,00						

LM13 Colonna 3

= quota reddito imputata al titolare

LM14 Colonna 2

= LM14, colonna 1 * LM13, colonna 2

IMPRESA FAMILIARE + IMPRESA INDIVIDUALE

Anno	Redditi impresa familiare	Redditi impresa individuale	Totale
2020	90.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €
2021	50.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €
2022	100.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €
2023	130.000,00 €	40.000,00 €	170.000,00 €

LM12	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente	2020	2021	2022	Maggior reddito incrementato
		¹ 120.000,00	² 70.000,00	³ 110.000,00	⁴ 126.000,00

IMPRESA FAMILIARE + IMPRESA INDIVIDUALE

	2020	2021	2022	Maggior reddito incrementato
LM12 Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente	1 120.000 ,00	2 70.000 ,00	3 110.000 ,00	4 126.000 ,00
LM13 Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023	1 170000 ,00	2 Quota possesso titolare 51 %		3 di cui reddito intera impresa familiare 66.300 ,00
		IMPRESA FAMILIARE		

LM13 colonna 1 = reddito impresa individuale + quota impresa familiare

Nella particolare ipotesi in cui sia svolta attività economica sia in forma individuale, sia in forma d'impresa familiare (o di azienda coniugale) e siano quindi compresenti redditi prodotti individualmente (di lavoro autonomo o d'impresa) e redditi d'impresa familiare (o di azienda coniugale), l'incremento di colonna 1 è riconosciuto per intero, per la parte di esso imputabile al reddito "individuale", mentre, per la parte di esso imputabile al reddito "familiare", è riconosciuto in proporzione alla quota posseduta dal titolare. In tal caso va compilato anche il **rigo LM13, colonna 3** riportandovi per intero il reddito derivante dall'impresa familiare o dell'azienda coniugale, già ricompreso nell'importo di colonna 1 del medesimo rigo, ed il reddito effettivamente agevolabile da indicare nel rigo LM14, colonna 2 è dato dal minore importo tra 40.000 e l'ammontare dell'*Incremento Netto*, determinato come segue:

Calcolare *Percentuale Incidenza Reddito Familiare* = LM13 col. 3 / LM13 col. 1

Calcolare *Percentuale Incidenza Altri Redditi* = 1 - Percentuale Incidenza Reddito Familiare

Calcolare *Incremento Netto* =
 (LM14 col. 1 x *Percentuale Incidenza Altri Redditi*) + (LM14 col. 1 x *Reddito Familiare* x LM13 col. 2)

IMPRESA FAMILIARE + IMPRESA INDIVIDUALE

Anno	Impresa familiare	Quota TITOLARE (es. 51%)	Quota COLLABORATORI (es. 49%)	Impresa individuale	LM13 Colonna 3	LM14 Colonna 2	LM15
2023	130.000,00 €	66.300,00 €	63.700,00 €	40.000,00 €	170.000,00 €		
Incidenza		39,00%	37,47%	23,53%	62,53%		
Incremento agevolabile		17.160,00 €		4.705,88 €		21.865,88 €	3.279,88 €

LM14 Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva	Incremento reddituale lordo (LM13 col. 1 - LM12 col. 4)	Incremento agevolabile
	¹ 44.000 ,00	² 21.866 ,00
LM15 Imposta sostitutiva dovuta	(15% dell'importo di LM14, col. 2)	
	3.280 ,00	

LM14 colonna 2

=

(LM14 Colonna 1 * incidenza impresa individuale) + (LM14 Colonna 1 * incidenza impresa familiare)